



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1938

Seduta del 22/07/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Luca Dainotti

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 28 pagine
di cui 25 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

DATO ATTO che sul testo trasmesso il 12 luglio 2019 al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2015 e alla D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 non sono ancora pervenute osservazioni in tempo utile ai fini della presentazione della summenzionata proposta di progetto di legge nella presente seduta della Giunta regionale e che pertanto, qualora perverranno successivamente, saranno valutate in relazione all'iter consiliare del progetto di legge;

PRESO ATTO, infine, che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Proposta di progetto di legge regionale

“Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel programma regionale di sviluppo, nel documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche i soggetti privati possono concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, secondo le modalità previste ai sensi della presente legge.
3. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 assicurano l'integrazione e il coordinamento delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle amministrazioni coinvolte rispetto all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse comune previste per l'attuazione di ciascun accordo.

Art. 2 (Strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale)

1. Sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale:
 - a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale, di seguito indicato come AQST;
 - b) l'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale, di seguito indicato come AREST;
 - c) l'accordo di programma, di seguito indicato come AdP;
 - d) l'accordo locale semplificato, di seguito indicato come ALS.
2. Costituiscono, altresì, strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale i patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani, ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio). Ai patti territoriali di cui al presente comma continua ad applicarsi la specifica disciplina di cui alla l.r. 40/2017.

Art. 3 (Criteri per la valutazione della sussistenza dell'interesse regionale)

1. La Giunta regionale, tenendo conto anche di quanto previsto al comma 3, individua i criteri per la valutazione della sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, anche ai fini del ricorso allo strumento più idoneo tra gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) e d).
2. La deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 1 definisce gli indicatori, qualificanti le proposte, che specificano i criteri di carattere programmatico, progettuale, territoriale e ambientale, finanziario, occupazionale, sociale e procedurale in termini di sostenibilità dell'intervento ed efficienza gestionale. La deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
3. In caso di concorso regionale di natura meramente finanziaria alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, la Regione applica, in via prioritaria, la disciplina prevista dalle

specifiche leggi regionali di settore anche per le condizioni di accesso alle relative disponibilità finanziarie.

Art. 4 **(Norme applicative comuni)**

1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione.
2. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti, propone alla Giunta regionale la promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c).
3. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 2, ai fini dell'adesione regionale alle proposte di accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), promosse da altre amministrazioni ovvero nei casi in cui l'iniziativa dell'accordo non compete alla Regione.
4. In qualsiasi momento, a seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, il Presidente della Regione:
 - a) può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione;
 - b) può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.
5. Al fine di concordare la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), l'amministrazione che promuove l'accordo costituisce e presiede un apposito comitato, denominato comitato per l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il comitato per l'accordo si avvale di una segreteria tecnica.
6. A seguito dell'approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), il monitoraggio della relativa attuazione e conclusione spetta a un apposito collegio di vigilanza, presieduto dall'amministrazione che ha promosso l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti sottoscrittori. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica.
7. Il regolamento di cui all'articolo 12 specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali e della segreteria tecnica di cui ai commi 5 e 6, nonché quelle di eventuali ulteriori organismi di supporto alla definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1.
8. Gli atti di approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sul BURL e, ove ne ricorrano le condizioni, sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 5 **(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale)**

1. L'AQST è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale o metropolitano ovvero di particolare rilievo tematico regionale, individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1, mediante:
 - a) il coordinamento dell'azione pubblica dei soggetti sottoscrittori;
 - b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, anche non finanziarie, rese disponibili dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) la valorizzazione di investimenti, anche privati, coerenti con le finalità dell'AQST;

- d) l'accesso a forme di finanziamento e misure perequative o compensative attivate in ambito statale o europeo.
2. L'atto di promozione dell'AQST è pubblicato sul BURL.
3. L'AQST, sottoscritto dalla Regione e dalle autonomie locali e funzionali interessate, contiene, almeno:
- a) gli obiettivi di sviluppo territoriale di riferimento e i risultati attesi;
 - b) le attività e gli interventi prioritari ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori;
 - c) le relative risorse rese disponibili dai soggetti sottoscrittori;
 - d) il soggetto responsabile dell'attuazione dell'AQST e i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività e interventi, con i relativi impegni;
 - e) tempi, modalità e strumenti per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, nonché per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
 - f) le modalità di aggiornamento dei contenuti dell'AQST;
 - g) forme e condizioni di adesione, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, di eventuali soggetti privati;
 - h) gli effetti derivanti da eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato; decorso il termine, l'accordo può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
 - i) le modalità per la risoluzione di eventuali controversie insorte in fase di attuazione dell'accordo.
4. Gli interventi oggetto degli AQST possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, mediante specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.
5. In fase di attuazione dell'AQST, i soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo, unitamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
6. L'AQST costituisce il riferimento programmatico e progettuale per la programmabilità e il riparto delle risorse per investimenti messe a disposizione dallo Stato in favore della Regione e degli enti territoriali e rappresenta, per il relativo territorio, il quadro di riferimento per l'accordo strutturale da sottoporre al Governo contenente le quote di risorse da assegnare agli enti stessi con legge di bilancio.

Art. 6

(Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale)

1. L'AREST è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d'impresa, associazioni, fondazioni e rappresentanze di interessi, finalizzato all'attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Regione, almeno due volte l'anno, di norma entro il 30 aprile e il 30 settembre, avvia una manifestazione di interesse che indica i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di AREST e specifica gli elementi di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale di cui al comma 1. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla manifestazione di interesse è pubblicata sul BURL.
3. Le proposte di AREST possono essere presentate da uno o più enti locali, anche congiuntamente, in coerenza con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione di interesse di cui al comma 2, e deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) un territorio di riferimento;
 - b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come segue:
 - 1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento di cui all'articolo 12;
 - 2) piano finanziario, comprensivo della stima dei costi di ogni intervento, con indicazione di ciascun contributo previsto a carico di tutti i soggetti sottoscrittori;

3) individuazione e quantificazione dei risultati attesi;

4) tempi di realizzazione;

- c) un partenariato pubblico-privato, con soggetto privato individuato o da individuare nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo dello stesso soggetto privato.

4. La fase di presentazione delle proposte di AREST è coordinata da un soggetto capofila individuato fra comuni, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane o camere di commercio. All'accordo possono partecipare anche università, enti e centri di ricerca e innovazione, imprese singole o in partenariato, soggetti riconosciuti dalla Regione come aggregativi di imprese, quali i distretti del commercio o un cluster, associazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori a livello locale, provinciale o metropolitano, nonché organismi di diritto pubblico.

5. La Regione valuta le proposte di AREST presentate a seguito della manifestazione di interesse secondo modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 12.

6. A seguito della valutazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva l'elenco delle proposte ammissibili, ai fini dell'accesso alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli AREST secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7.

7. L'AREST può, altresì, assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di interventi di rilevante impatto economico-sociale, finalizzati al recupero occupazionale di ambiti territoriali localizzati, che concorrono all'attuazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1 e delle relative finalità; si intendono di rilevante impatto economico-sociale, ai fini della presente legge, i progetti di investimento che interessano eventi di crisi o dismissione estesi a più unità produttive operanti in un'area territoriale specificamente individuata, ovvero riguardanti la crisi industriale di un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore o anche al territorio in cui opera l'unità locale interessata.

Art. 7

(Accordo di Programma)

1. L'AdP di interesse regionale assicura il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dai piani e programmi di cui all'articolo 1, comma 1, o che concorrono alla loro attuazione.

2. Il testo dell'AdP contiene, almeno:

- a) gli obiettivi generali dell'accordo, il piano degli interventi e delle opere, l'ambito territoriale interessato, con indicazione dell'area oggetto dell'intervento in caso di accordo comportante variante urbanistico-territoriale;
- b) l'indicazione, nel rispetto della normativa vigente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
- c) il cronoprogramma per l'attuazione degli interventi e delle opere;
- d) il piano economico-finanziario, la relativa copertura finanziaria, la ripartizione degli oneri fra tutti i soggetti sottoscrittori e la stima dei costi di gestione;
- e) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
- f) le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'accordo;
- g) gli adempimenti e le responsabilità in capo ai sottoscrittori e le eventuali garanzie;
- h) gli effetti derivanti dagli eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato, decorso il quale l'accordo può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
- i) l'istituzione di un collegio di vigilanza, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo, con previsione di verifiche periodiche dello stato di avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma allegato all'accordo e agli eventuali successivi aggiornamenti;
- j) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell'accordo.

3. Il procedimento di definizione dell'AdP di interesse regionale è disciplinato, in dettaglio, nel regolamento di cui all'articolo 12, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La proposta

regionale di promozione dell'accordo, attivata anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte; la stessa procedura è prevista in caso di adesione della Regione alla proposta di accordo promossa su iniziativa di altro ente interessato.

4. Prima della sottoscrizione, la Giunta regionale approva i contenuti dell'accordo raggiunto con i soggetti e gli enti interessati. L'accordo è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti che hanno partecipato alla sua definizione, previa acquisizione del relativo, unanime consenso.

5. Ove promosso dalla Regione, l'AdP è approvato con decreto del Presidente della Regione; è, parimenti, formalizzato con decreto del Presidente della Regione l'accordo di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 267/2000, ove adottato dalla stessa Regione. In caso di adesione regionale, l'AdP è approvato con atto dell'amministrazione che ne ha promosso la definizione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6. Spetta alla Regione approvare gli AdP di interesse regionale che comportano variazione del piano di governo del territorio (PGT), anche se promossi da altro ente, previa ratifica, da parte del consiglio comunale interessato, effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

7. Qualora l'AdP comporti variante agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

8. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM) è resa dalla provincia interessata o dalla Città metropolitana di Milano, anche ai fini della relativa sottoscrizione dell'accordo, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 12.

9. Qualora l'AdP comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato, contestualmente, nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a un'unica procedura di VAS.

10. L'AdP può comportare varianti anche a piani territoriali o di settore regionali. Ove di competenza del Consiglio regionale, i piani di cui al presente comma sono modificati mediante l'Adp, previa approvazione delle relative varianti da parte dello stesso Consiglio regionale.

11. L'atto di approvazione dell'AdP è pubblicato sul BURL ai fini della relativa efficacia e, ove ne ricorrano i presupposti, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali, conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e del presente articolo.

12. Qualora comporti variante urbanistico-territoriale, l'AdP è pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

13. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell'AdP sono considerate sostanziali, ai fini della presente legge, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento;
- b) accrescono il dimensionamento globale degli insediamenti;
- c) diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale;
- d) variano i soggetti sottoscrittori dell'accordo o intervengono nuovi soggetti;
- e) modificano gli impegni, anche di carattere finanziario, previsti nell'accordo;
- f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP, al PTM o anche al piano territoriale regionale (PTR);
- g) incidono su clausole dell'accordo espressamente dichiarate come sostanziali dall'accordo stesso e in tutti gli altri casi espressamente indicati nel singolo accordo.

14. Il collegio di vigilanza valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al comma 13, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'accordo, secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Le modifiche determinanti variante urbanistica comportano in ogni caso l'avvio della promozione dell'atto integrativo all'accordo secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Le modifiche all'accordo diverse da quelle di cui al comma 13 sono autorizzate dal collegio di vigilanza a maggioranza dei componenti. Le modifiche planivolumetriche ad accordi comportanti pianificazione attuativa, che non incidono sugli aspetti di cui al comma 13, sono assunte dal comune interessato in sede di rilascio del titolo abilitativo e comunicate successivamente al collegio.

15. Qualora le modifiche all'AdP comportino la rivisitazione dell'intero contenuto dell'accordo o delle finalità per le quali è stato promosso, si applica quanto previsto al comma 17, con possibilità di promuovere un nuovo accordo ai sensi della presente legge.

16. L'accordo si conclude con una relazione finale, approvata con voto unanime dal collegio di vigilanza, che dà atto delle risorse utilizzate e del verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) conseguimento di tutti gli obiettivi dell'accordo entro il termine finale previsto nel cronoprogramma allegato all'accordo o nei suoi successivi aggiornamenti;
- b) eventuali scostamenti, opportunamente motivati, che consentono di considerare comunque raggiunte le finalità generali dell'accordo entro il termine di cui alla lettera a);
- c) raggiungimento almeno degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici entro il termine di cui alla lettera a).

17. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 16, il collegio di vigilanza, verificata la possibilità di dare comunque attuazione all'accordo, assume, con voto unanime e adeguata motivazione, le determinazioni conseguenti. Laddove il collegio di vigilanza attesti, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, l'impossibilità di attuare l'accordo, ne dichiara la conclusione e l'inefficacia dell'eventuale variante urbanistico-territoriale derivante dall'accordo stesso.

18. In caso di impiego di risorse pubbliche, il collegio di vigilanza ne verifica l'utilizzo e individua, ove ne sussistano i presupposti ai sensi dei commi 16, lettere b) e c), e 17, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'accordo per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.

19. Della conclusione dell'accordo, accertata ai sensi dei commi 16 e 17, è resa informativa alla Giunta regionale.

20. Le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, possono essere perseguite anche mediante l'AdP di cui al presente articolo.

Art. 8 **(Accordo Locale Semplificato)**

1. L'ALS, previsto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all'attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all'articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell'interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, qualora l'accordo comporti variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, ai fini della partecipazione all'accordo da parte della Regione.

3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all'AdP di cui all'articolo 7, l'adesione all'ALS mediante la presentazione della relativa proposta di accordo, redatta sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b). L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sui contenuti della proposta di accordo concordati con le amministrazioni locali interessate.

4. L'ALS, sottoscritto dalle amministrazioni interessate, contiene almeno:

- a) gli obiettivi e le finalità dell'accordo, nonché la loro coerenza con quelli di cui al comma 1;
- b) l'individuazione dell'intervento e dell'ambito territoriale interessato;
- c) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;

- d) il piano economico-finanziario dell'intervento e la relativa copertura finanziaria, l'entità dell'eventuale cofinanziamento richiesto e la stima dei costi di gestione;
 - e) il cronoprogramma di attuazione;
 - f) gli impegni delle parti;
 - g) le modalità di attuazione dell'accordo e del relativo monitoraggio;
 - h) l'istituzione di un collegio di vigilanza, da convocare nei casi di cui ai commi 6 e 7;
 - i) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell'accordo.
5. L'ALS si conclude con una relazione finale, approvata dagli enti sottoscrittori, su proposta dell'amministrazione locale che ha promosso l'accordo, che dà atto della conclusione dei lavori.
6. Qualora, per sopravvenuti motivi, le opere previste non vengano realizzate o siano realizzate solo in parte, l'amministrazione locale promotrice, anche su richiesta di una delle altre amministrazioni sottoscrittrici, invia alle parti una relazione tecnica esplicativa delle ragioni che ne hanno impedito la realizzazione e si procede ai sensi dell'articolo 7, commi 17 e 18.
7. In caso di modifiche all'accordo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 13 a 15.
8. Con la deliberazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale definisce:
- a) le condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell'ALS per gli interventi e le opere di valenza locale di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - 1) dimensione territoriale dell'intervento;
 - 2) numero di soggetti pubblici coinvolti;
 - 3) impatto finanziario complessivo;
 - 4) complessità del procedimento;
 - 5) presenza o meno di soggetti privati;
 - b) lo schema di ALS.

Art. 9

(Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)

1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007).
2. Per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 la Regione può contribuire alla realizzazione degli investimenti o al conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'ammontare del cofinanziamento regionale, di norma, è individuato nell'atto di promozione o adesione all'accordo sulla base del costo complessivo degli interventi oggetto di programmazione negoziata.
3. La Regione può, altresì, concedere agevolazioni costituite da contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e garanzie. Tali contributi non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni concesse, a qualsiasi titolo, da provvedimenti regionali, e, ove prescritto il divieto di cumulo, da provvedimenti nazionali o dell'Unione Europea, relativamente alle stesse iniziative. A fronte dei contributi può essere richiesta la prestazione di adeguate garanzie.
4. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 10

(Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati)

1. Salve specifiche esigenze determinate dalla complessità degli interventi oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale, la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere effettuata entro il termine previsto nell'atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell'accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 12. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, ove ricorra la fine della legislatura regionale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che, pur sussistendone le condizioni, sia stato sottoscritto l'accordo, l'ente promotore diffida le amministrazioni e gli altri soggetti interessati ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni. L'inutile decorso del termine indicato in diffida preclude la sottoscrizione dell'accordo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 promossi dalla Regione e non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, non possono essere approvati, a meno di eventuale riassunzione degli atti da parte della nuova Giunta regionale, da deliberare entro tre mesi dalla data di approvazione del programma regionale di sviluppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli accordi ai quali la Regione abbia aderito, ove non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, salva l'eventuale riassunzione dell'atto di adesione regionale deliberata ai sensi dello stesso comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18, qualora i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo non siano realizzati nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga derivante dalla complessità degli interventi assunta con voto unanime, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso; in caso di sopravvenuta inefficacia della variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area.
6. In caso di sopravvenuta indisponibilità, da parte dei soggetti sottoscrittori, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi, il collegio di vigilanza procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo per impossibilità di darne attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18.
7. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in particolare riguardo agli effetti derivanti dal recesso dei partecipanti all'accordo o da inadempimenti rispetto agli impegni assunti e alle correlate responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati, con la necessaria adozione, da parte delle amministrazioni competenti, delle conseguenti determinazioni.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione a metà legislatura e a fine legislatura che documenta e descrive:
 - a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e lo stato di avanzamento;
 - b) gli strumenti di programmazione negoziata finanziati e conclusi ai sensi della presente legge.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 12
(Disposizioni attuative di dettaglio)

1. La Giunta regionale specifica, con regolamento:
 - a) gli eventuali contenuti degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, ulteriori a quelli previsti dalla presente legge;
 - b) le procedure e le modalità di promozione, adesione e partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 agli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale previsti all'articolo 2, comma 1;
 - c) le modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altra attività necessaria all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla lettera b).

Art. 13
(Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3:
 - a) la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e relative successive modifiche e integrazioni;
 - b) il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale)).
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 8, comma 8, e il regolamento di cui all'articolo 12 sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La legge ed il regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 o a quella di efficacia della deliberazione di cui al comma 2, se successiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli atti normativi abrogati di cui al comma 1.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, promossi dalla Regione o con adesione regionale dalla data di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 3, commi 1 e 2, 8 comma 8, e 12 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per gli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa approvazione deve essere effettuata entro e non oltre due anni da tale data. Decorso il termine di cui al precedente periodo, non è più consentita l'approvazione dell'accordo, salva motivata proroga del termine, stabilita dal comitato per l'accordo o dalla conferenza tra i rappresentanti di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000, in base alla complessità degli interventi.
7. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non siano stati conclusi nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma complessivo e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga, assunta con voto unanime, derivante dalla complessità degli interventi, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo, con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso. In caso di cessazione degli effetti di variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10.
8. I rinvii agli accordi di programma o agli altri strumenti di programmazione negoziata regionale previsti ai sensi delle leggi regionali di settore si intendono riferiti, ove compatibili, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. E' comunque fatta salva la specifica disciplina degli accordi di programma prevista dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione dei programmi integrati di intervento che comportano variante agli strumenti urbanistici e aventi rilevanza regionale.

Art. 14
(Norma finanziaria)

- 1.** Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 9, comma 1, e per le agevolazioni di natura corrente di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 364.000,00 nel 2019 e a euro 14.000,00 nel 2020.
- 2.** Alle spese in conto capitale per il cofinanziamento regionale dell'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 9, comma 2, e per le agevolazioni in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 52.891.455,00 nel 2019, a euro 48.984.797,00 nel 2020 e a euro 20.132.195,00 nel 2021.
- 3.** A partire dagli esercizi successivi al 2019 le spese di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale".

Relazione illustrativa della proposta di progetto di legge “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”

La presente proposta di progetto di legge intende aggiornare la disciplina vigente degli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. n. 2/2003 e al relativo regolamento attuativo n. 18/2003.

La modalità prescelta prevede una nuova legge regionale, che conferma una disciplina recante previsioni anche puntuali, a livello procedurale, alla luce dell'esperienza finora maturata, con rinvio, per la specificità di dettaglio, a successivo regolamento regionale.

Nella disciplina degli accordi di interesse regionale resta, in ogni caso, confermato il presupposto della necessaria sussistenza di una pluralità di funzioni amministrative che, anziché essere esercitate unilateralmente, confluiscono in un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

L'articolato, nel suo complesso, propone misure di semplificazione procedurale, anche consolidando previsioni vigenti, mirando, al contempo, a salvaguardare (specie ove siano previsti termini e modalità per la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati) la non riduzione dello standard di tutela garantito per legge ai privati, trattandosi di livello essenziale delle prestazioni, da garantire ai sensi dell'art. 29 della legge 241/1990.

Segue descrizione dei principali contenuti dei 14 articoli di cui si compone la proposta normativa regionale.

Art. 1: la norma individua l'oggetto della disciplina contenuta in articolato e il novero dei soggetti con i quali la Regione può concludere gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, come regolati ai sensi della normativa statale di riferimento (in particolare, l'articolo 15 della legge 241/1990) e della presente proposta di legge regionale nonché, nel caso dei patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, della relativa normativa regionale di settore (l.r. 40/2017).

La nuova legge sulla disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale ha come obiettivo quello di introdurre una normativa specificamente dedicata, intendendosi con tale definizione la regolazione delle modalità per la realizzazione di interventi che attuano o concorrono ad attuare gli obiettivi individuati, in particolare, nel PRS e nel DEFR, volta alla semplificazione delle procedure e all'aggiornamento dei contenuti vigenti, sulla base dell'esperienza regionale maturata negli anni di applicazione della l.r. 2/2003 e del regolamento attuativo 18/2003.

Trattandosi di procedure negoziate, l'articolo 1 individua anche i soggetti per i quali si richiede l'azione integrata e con i quali la Regione può concludere gli accordi individuati al successivo art. 2, comma 1, nonché le modalità di concorso del privato (da individuare nel rispetto della normativa di settore e di quella in materia di evidenza pubblica, con previsione di confronti competitivi, laddove il ruolo del privato non sia infungibile ai fini dello specifico accordo) all'attuazione di tali strumenti (commi 1 e 2).

La nuova legge troverà, quindi, applicazione per tutti quelli accordi ove sarà richiesta la partecipazione/adesione della Regione (in caso di accordi promossi da altre amministrazioni) oppure ove la Regione è soggetto promotore dell'approvazione dell'accordo stesso. È fatta, comunque, salva la disciplina di settore prevista per i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, ivi menzionati al solo fine di includerli nella categoria degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale.

Tutte le altre tipologie di accordo non disciplinate dalla presente proposta di legge continueranno a essere regolate in diretta applicazione delle norme vigenti (in particolare, si richiamano la legge 662/96, art. 2, comma 203, il d.lgs. 267/2000, art. 34, la legge 241/90, artt. 11 e 15): resta comunque impregiudicata la facoltà, per la Regione, di continuare a partecipare, sussistendone le condizioni, anche ad accordi tra pubbliche amministrazioni/strumenti di programmazione negoziata diversi da quelli regolati ai sensi della presente proposta normativa, purché ovviamente sussista un interesse regionale e non vi sia contrasto con gli obiettivi della programmazione e pianificazione regionale.

Al comma 1 dell'art. 1 si sono richiamati, in particolare, gli "organismi di diritto pubblico" (in luogo delle "società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi" di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003) facendo riferimento, ai fini della presente proposta di legge, alla relativa definizione, di derivazione europea, prevista all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Si ricorda che tali organismi, se amministrazioni aggiudicatrici, potranno concludere anche accordi di collaborazione non rientranti nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ove sussistano le condizioni previste dallo stesso codice.

Al comma 2 dell'art. 1 si prevede espressamente la possibilità, per i soggetti privati, di *"concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale"* secondo le modalità e i limiti stabiliti ai sensi della legge regionale (ovvero, anche in base a quanto prevedrà il relativo regolamento attuativo), confermando disposizioni già previste nella l.r. 2/2003, ad es. in relazione agli accordi quadro di sviluppo territoriale e agli accordi di programma (ove è contemplata l'ipotesi di adesione all'accordo anche da parte di soggetti privati), in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accordi di programmazione negoziata possono essere utilizzati anche *"per la realizzazione di un'opera di un soggetto privato, su aree private e per finalità private"*, purché vi sia sotteso un interesse pubblico *"rilevante"* (cfr., ad esempio, Cons. St. IV sez. 29.7.2008 n. 3757: *"Viceversa, gli impianti ad iniziativa privata che rivestono un interesse regionale, provinciale, comunale, "rilevante" ... debbono necessariamente essere realizzati attraverso l'accordo di programma ... Sotto detto aspetto, va osservato che la dimensione non esclusivamente privatistica, accomuna, per identità di presupposto, le opere, gli interventi o i programmi d'intervento di iniziativa privata a quelli di iniziativa pubblica, e da tale angolazione non si vede ragione per la quale la "urbanistica negoziata" di cui all'accordo di programma, potrebbe essere utilizzata solo per quest'ultimi."*).

Al comma 3 dell'art. 1 si esplicita la funzione precipua degli accordi tra pubbliche amministrazioni, ovvero il coordinamento dell'azione dei soggetti interessati (ferme restando le rispettive competenze amministrative che, anziché essere esercitate in maniera unilaterale, confluiscono in un accordo/atto negoziale), in quanto portatori di uno specifico interesse pubblico, perseguito mediante un'azione concertata posta in essere anche al fine di agevolare la semplificazione dei procedimenti.

Art. 2

L'articolo elenca gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, distinguendo al comma 1 specifiche tipologie di accordo.

A differenza della l.r. 2/2003, il progetto di legge individua quattro strumenti di programmazione negoziata con obiettivi ed utilizzo molto specifici (art. 2, comma 1): l'AQST e l'AREST sono strumenti a "scala territoriale" mirati, cioè, a sviluppare una serie di interventi fra loro coordinati e concorrenti e ad attuare una specifica strategia/obiettivo tematico.

In particolare, l'AQST, rinnovato rispetto alla normativa in vigore, attua priorità di sviluppo locale individuate da un partenariato territoriale coincidente con il territorio provinciale; viene, quindi, rilanciato ed evoluto il suo ruolo di riferimento per le strategie e politiche di settore finalizzate allo sviluppo locale.

L'AREST è, invece, finalizzato all'attuazione di una specifica strategia di rilancio economico, sociale e territoriale di un ambito territoriale e tematico di riferimento (in sostituzione del PISL e del contratto di recupero produttivo, che vengono aggiornati mediante l'AREST e, per il territorio montano, tramite i patti territoriali ai sensi della l.r. 40/17).

L'AdP e il nuovo strumento dell'ALS sono, invece, accordi a "scala puntuale", da utilizzarsi per l'attuazione di interventi su un ambito localizzato. La differenza nell'applicazione dell'uno o dell'altro strumento risiede nella complessità delle azioni e degli interventi oggetto di accordo.

Si chiarisce al comma 2 dell'art. 2 che i patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani sono richiamati nell'ambito della proposta di legge esclusivamente per ricomprenderli tra gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, pur seguendo la loro specifica disciplina di riferimento (l.r. 40/17).

Art. 3

L'articolo 3, commi 1 e 2, introduce la modalità operativa per la valutazione della sussistenza dell'interesse della Regione alla partecipazione agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, demandando a una successiva deliberazione della Giunta regionale il compito di definire nel dettaglio una serie di indicatori di qualità delle proposte di accordo, rispetto ai criteri definiti in legge. La valutazione tecnica dell'interesse regionale sarà di supporto alla decisione politica di avvio della fase di negoziazione.

Trattandosi di un atto deliberativo concernente la definizione di criteri per la partecipazione regionale (anche finanziaria) ad accordi con altre amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico, nonché privati, se ne prevede la pubblicazione sul BURL ex art. 20, comma 5, l.r. 1/2012, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A., ai sensi dell'articolo 97 Cost. e dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."*

La futura deliberazione della Giunta regionale non riguarderà i patti territoriali, per i quali, si ribadisce, l'articolo 2, comma 3, della l.r. 40/17 rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale.

Al comma 3 dell'art. 3 si prevede che la normativa regionale di settore per il finanziamento, da parte della Regione, di opere, interventi e programmi di intervento costituisce la misura di sostegno regionale di riferimento (in luogo di quella di cui alla presente legge), qualora il concorso della Regione alla realizzazione di interventi, che richiedano l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni pubbliche, sia di natura esclusivamente finanziaria. La deliberazione della Giunta regionale di cui al presente articolo dovrà, pertanto, tenere conto anche di quanto previsto al comma 3, ai fini della individuazione dei criteri in base ai quali valutare se sussista, nel caso specifico, l'interesse, per la Regione, a partecipare ad un accordo solo mediante interventi finanziari a suo carico (senza, cioè, l'esercizio anche di specifiche funzioni amministrative di competenza, per l'attuazione dell'accordo). Il rinvio, in via prioritaria, all'applicazione della disciplina delle leggi regionali di settore, contenuto al comma 3, consente di far salve, tra l'altro, le situazioni di urgenza in cui è richiesta l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti per realizzare un intervento al cui finanziamento la Regione non abbia potuto concorrere, anche in ragione dei termini temporali previsti dal bando previsto dalla normativa di settore, nonché la specifica normativa attuativa dei programmi integrati di intervento di rilevanza regionale comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali e con interventi finanziari a carico della Regione, che prevede l'approvazione regionale di accordi di programma ai sensi dell'articolo 92, commi da 4 a 6, della l.r. 12/2005.

Art. 4

L'articolo dedicato alle norme applicative comuni agli accordi di cui all'art. 2, comma 1, declina, in generale, la disciplina per la definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale regolati ai sensi della presente proposta di legge, ai quali la Regione aderisca (se promossi da altro ente) o che la stessa promuova.

Sono introdotti, in articolato, i concetti di:

- promozione della conclusione dell'accordo, su iniziativa del Presidente della Regione, con eventuale concerto dell'assessore o degli assessori regionali competenti per materia (qualora la competenza alla promozione spetti, non solo per la riserva di legge di cui al comma 1, all'amministrazione regionale), che la formalizzerà mediante presentazione della relativa proposta all'approvazione della Giunta regionale (procedura attualmente prevista per gli AdP nella l.r. 2/2003);
- adesione regionale all'accordo promosso da amministrazione diversa dalla Regione, formalizzata con le stesse modalità previste per l'atto di promozione regionale dell'accordo;
- partecipazione regionale all'accordo, intesa come promozione o adesione all'accordo da parte della Regione (l'espressione è usata, in particolare, per comprendere, oltre agli accordi promossi dalla Regione, anche alcuni casi di accordi approvati dalla Regione, ma non promossi dalla stessa, ad esempio, in caso di programmi integrati di intervento di rilevanza regionale che comportano variante urbanistica ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 12/2005);
- sottoscrizione dell'accordo, una volta acquisito il consenso unanime dei soggetti che hanno partecipato alla definizione dei contenuti dell'accordo e che sono interessati all'approvazione e conclusione dello stesso;
- ratifica dell'accordo comportante variante degli strumenti urbanistici, quale espressione dell'atto di assenso, da parte dell'organo competente (il consiglio comunale, in caso di variante al PGT), all'approvazione dell'accordo sottoscritto dal rappresentante dell'ente di riferimento (nell'esempio di cui sopra, il sindaco); quando, invece, si prevede l'approvazione di una modifica di un piano territoriale (modifica derivante dall'accordo da sottoscrivere) di competenza dell'organo assembleare di ente diverso dal comune (es. provincia o Regione), la presente proposta normativa si esprime in termini di "approvazione", anziché "ratifica", in quanto la deliberazione consiliare sulla modifica interverrà prima della sottoscrizione dell'accordo;
- approvazione dell'accordo, quale atto adottato dal rappresentante legale dell'ente competente, di norma l'ente promotore dell'accordo, che conclude la procedura di definizione dei contenuti e degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dell'accordo, cui segue la pubblicazione sul BURL (come fase integrativa dell'efficacia per gli AdP di cui all'art. 7), attualmente espressamente prevista nella l.r. 2/2003 per i soli AdP e per i contratti di recupero produttivo;
- conclusione dell'accordo, quale accertamento dell'esito dell'iter di attuazione dell'accordo, a seguito della sua approvazione.

Il comma 1 dell'art. 4 individua gli accordi riservati esclusivamente alla promozione della Regione: AQST e AREST. Le modalità di adesione della Regione agli AdP (ove non promossi dalla stessa Regione, ad es. nel caso di cui all'art. 92, comma 4, della l.r. 12/2005) e agli ALS (che possono essere promossi solo da amministrazioni locali) sono le stesse previste in caso di promozione regionale dell'accordo (commi 2 e 3).

Viene inoltre regolata al comma 4 la facoltà di delega (non necessariamente con decreto presidenziale), da parte del Presidente della Regione, allo svolgimento delle attività finalizzate alla approvazione e al monitoraggio degli accordi, in funzione delle deleghe dei membri della Giunta e dei sottosegretari regionali; si specificano gli atti non delegabili, in quanto ritenuti espressione della funzione di rappresentanza legale spettante al Presidente della Regione (e, in caso di impedimento, al Vice-Presidente, in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 9, dello Statuto regionale), ovvero l'atto di approvazione dell'accordo o (il caso specifico) di adozione dell'accordo di programma (AdP) comportante variante urbanistica di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 (quest'ultima fattispecie è riferita alla localizzazione di opere pubbliche di interesse statale, per le quali occorre l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata: intesa che si presume raggiunta, qualora il Presidente della Regione approvi l'AdP).

Al riguardo, si evidenzia la diversa previsione di cui al vigente art. 6, comma 8, della l.r. 2/2003, che consente al Presidente la delega (all'approvazione degli accordi di programma promossi dalla Regione) all'assessore competente per materia (anche non vice-Presidente). L'esame della giurisprudenza amministrativa, anche recente, in materia di AdP non ha evidenziato specifico

contenzioso rispetto a fattispecie di delega all'approvazione conferita ad assessori: nelle pronunce esaminate si fa riferimento solo al presidente o al sindaco (come del resto previsto dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000), salvo un caso (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 12.04.2010, n. 3593), in cui si richiama l'art. 12 della l.r. Campania n. 16/2004, in cui si configura una delega alla sottoscrizione dell'accordo conferita all'assessore in rappresentanza del Presidente, al quale peraltro spettava la successiva (mancata) approvazione per il perfezionamento dell'accordo. Per una conferma, peraltro, della scelta cautelante, prevista nella presente proposta legislativa, di attribuire la competenza all'approvazione degli accordi esclusivamente in capo al rappresentante legale dell'ente territoriale di riferimento, si richiama recente normativa di altre regioni e, in particolare, l'art. 17 bis, comma 2, lettera g), della l.r. Piemonte n. 56/1977 (articolo introdotto dall'art. 35 della l.r. 3/2013), l'art. 60, comma 8, della l.r. Emilia Romagna n. 24/2017, e l'art. 34 sexies, comma 1, della l.r. Toscana n. 40/2009 (come modificata dalla l.r. 9/2013).

Nel medesimo articolo 4 del pdl vengono individuati gli organismi collegiali comuni a tutti gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale regolati dal presente articolato (fatta eccezione per l'ALS, per il quale si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 8), demandando al regolamento regionale attuativo la specificazione sia dei compiti sia delle relative modalità di funzionamento (commi da 5 a 7).

Si osserva che, mentre nella normativa regionale vigente sono già previsti due distinti organismi collegiali per gli accordi di programma (per la fase volta alla sottoscrizione dell'accordo e per quella di controllo della fase attuativa dell'accordo), per gli AQST, invece, il reg. reg. 18/2003 prevede il solo comitato di coordinamento, che segue entrambe le fasi pre e post approvazione dell'accordo, con definizione dei ruoli del soggetto responsabile dell'AQST (quest'ultimo, peraltro, confermato all'articolo 5 della proposta legislativa) e dei soggetti attuatori che collaborano con il responsabile dell'AQST.

Il collegio di vigilanza non ha funzioni di monitoraggio per l'ALS, ma interviene nelle sole fattispecie indicate dall'articolo 8 del progetto di legge: per tale ragione l'ALS non è stato espressamente richiamato al comma 6 del presente articolo.

Al comma 8 si chiarisce che tutti gli atti di approvazione degli accordi regolati ai sensi della presente proposta di legge (cioè quelli di cui all'art. 2, comma 1) sono pubblicati sul BURL e, ove prescritto, anche sui siti istituzionali degli enti interessati in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 (ad esempio, per le varianti ai PGT e ad altri piani urbanistico/territoriali ex art. 39 dello stesso d.lgs., quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi: in tal senso, cfr. ad es. l'art. 60, comma 9, l.r. Emilia Romagna n. 24/2017).

Art. 5

L'articolo 5 definisce natura e funzioni dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST). Il comma 1 individua nel partenariato territoriale coordinato dalla Regione la sorgente delle priorità di sviluppo per il territorio provinciale/metropolitano di riferimento ovvero di particolare rilievo tematico regionale, da attuarsi mediante un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e coerenti con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1. Tra le azioni, figurano la valorizzazione di investimenti privati coerenti con le finalità dell'AQST e l'accesso a canali di finanziamento e meccanismi perequativi o compensativi attivi in ambito statale o comunitario. Il comma 2 dà evidenza della pubblicazione sul BURL del testo dell'AQST promosso dalla Regione, a fini di pubblica conoscibilità. Il comma 3 indica la tipologia dei soggetti pubblici sottoscrittori e i contenuti minimi dell'AQST: obiettivi, attività e interventi prioritari, risorse, soggetti responsabili, tempi e modalità di attuazione. Il comma 4 indica gli AdP come possibili strumenti attuativi dell'AQST, come già previsto all'art. 5, comma 1, lett. h), del reg. reg. 18/2003). Il comma 5 dispone che, in fase di attuazione, i soggetti sottoscrittori assicurino la coerenza tra le rispettive scelte programmatiche e i contenuti dell'AQST, oltre che – in via prioritaria – la necessaria dotazione finanziaria. L'AQST, così come declinato al comma 3, diventa quindi il punto di riferimento per le azioni strategiche dei soggetti pubblici sottoscrittori, in stretta connessione

con gli ambiti di confronto del partenariato territoriale. Il comma 6 individua i contenuti programmatici e progettuali dell'AQST quali riferimenti per finalizzare le risorse finanziarie per investimenti provenienti dallo Stato a favore degli enti territoriali e della Regione e destinate da quest'ultima, sulla base di accordi e intese, quali ad esempio l'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni che definisce l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla legge 145/2018.

Tra i contenuti minimi dell'AQST, si evidenzia:

- alla lettera e) del comma 3, un richiamo anche agli strumenti per l'attuazione dell'accordo, rispetto ai quali l'art. 5 del vigente reg. reg. 18/2003 prevede la possibilità di realizzare tramite AdP opere di particolare rilevanza oggetto dell'AQST;
- alla lettera g) del comma 3, l'eventuale partecipazione (intesa come atto di adesione, comportante la conseguente sottoscrizione dell'accordo anche da parte) del privato, individuato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, qualora non abbia un ruolo infungibile ai fini dell'AQST, e le relative condizioni di partecipazione all'accordo, quali le garanzie che si richiedono circa le obbligazioni assunte (es, fidejussioni, polizze);
- alla lettera h) del comma 3 si specificano alcuni effetti derivanti dall'inadempimento imputabile a uno o più degli enti responsabili della conclusione dell'accordo, tenuto conto di quanto previsto dalla l.r. 2/2003 per gli AdP e per gli AQST dall'art. 11 del reg. reg. 18/2003; resta impregiudicato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, gli accordi tra p.a., incluso l'AQST, devono rispettare i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili;
- alla lettera i) del comma 3, il rinvio alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie in fase attuativa dell'accordo, lascia impregiudicata la natura dell'AQST quale "accordo tra pubbliche amministrazioni" ex art. 15 della legge 241/1990, per il quale sussiste, ex art. 133 comma 1, lett. a), n. 2 del cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni questione su formazione, conclusione ed esecuzione dell'accordo (Cass. Sez. Un. 7.1.2016 n. 64). La previsione proposta in articolato si riferisce alla facoltà di prevedere procedimenti arbitrali, già prospettati - per gli AdP - dal TUEL e dall'art. 6, l.r. 2/2003, o alla possibilità che problematiche di tipo tecnico-costruttive possano essere definite, in via bonaria, dai rispettivi tecnici in sede attuativa.

Art. 6

L'articolo 6 introduce un nuovo strumento negoziale, l'AREST, finalizzato all'attuazione di una strategia di rilancio economico e sociale di uno specifico territorio, attraverso l'individuazione e la definizione di una strategia coerente con gli strumenti di programmazione regionale (comma 1). Si prevede che la procedura sia attivata dalla Regione con l'avvio di manifestazioni di interesse periodiche che indicano requisiti, obiettivi ed indirizzi per la presentazione delle proposte (comma 2). Vengono definiti il novero dei soggetti che possono presentare le relative proposte ed i contenuti minimi delle stesse (comma 3), nonché il novero dei soggetti che possono partecipare all'accordo (comma 4). I commi 5 e 6 disciplinano la fase di valutazione delle proposte da parte della Regione.

La procedura di cui sopra prevede una raccolta delle proposte attraverso una periodica manifestazione di interesse, a cura di Regione Lombardia. Le proposte illustreranno le priorità, gli obiettivi, gli ambiti tematici di intervento, i tempi di realizzazione e il partenariato coinvolto. La Regione valuterà la sostenibilità delle proposte presentate e la loro coerenza con la programmazione regionale ed approverà un elenco di proposte che potranno accedere alla fase di negoziazione, attivando anche un confronto con il soggetto e il partenariato proponente, al fine di definire e condividere gli obiettivi che si intende raggiungere e le azioni collegate. Con questo strumento negoziale la Regione intende intervenire anche a sostegno di determinati territori che possono essere coinvolti da situazioni che necessitano di un rilancio economico e/o produttivo attraverso l'individuazione e la definizione di specifici obiettivi ed azioni (si veda, in particolare, il comma 7).

Gli ambiti tematici di cui al comma 3, lett. b), numero 1), saranno specificati nel successivo regolamento regionale e potrebbero rientrare, ad esempio, in una o più delle seguenti tipologie:

- a) sviluppo e competitività delle imprese,
- b) attrazione degli investimenti,
- a) innovazione e trasferimento tecnologico,
- b) formazione e qualificazione delle risorse umane,
- c) recupero produttivo,
- d) responsabilità sociale d'impresa,
- e) economia circolare e sostenibilità,
- f) rilancio occupazionale
- g) trasparenza e legalità,
- h) cultura e terzo settore e sociale.

Art. 7

L'art. 7 si occupa di ridefinire finalità e contenuti dell'accordo di programma di interesse regionale e di individuare le modalità operative, nel caso in cui l'accordo comporti variante urbanistica, fermo restando quanto già previsto dalla normativa statale di principio in materia di AdP (e, in particolare, dall'art. 34 del d.lgs. 34/2000): l'accordo di programma è, infatti, lo strumento idoneo all'attuazione di interventi caratterizzati da elevata complessità che necessitano dell'azione coordinata dei soggetti sottoscrittori (comma 1).

L'AdP può essere promosso dalla Regione, nel caso in cui le azioni e gli interventi oggetto di accordo attuino specifiche politiche individuate nel PRS, oppure da un'altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 (ovvero, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'intervento da realizzare), con successiva, eventuale adesione della Regione (qualora le azioni e gli interventi oggetto di accordo siano di interesse regionale, in quanto concorrono ad attuare le politiche individuate negli strumenti di programmazione regionale, da valutare in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3).

La norma individua, al comma 2, i contenuti essenziali del testo dell'accordo, demandando al regolamento regionale attuativo la definizione di eventuali ulteriori contenuti, necessari in relazione agli interventi specifici, e delle modalità di sottoscrizione, nonché di ogni altro passaggio procedurale. Tra i contenuti necessari dell'accordo è stata confermata (cfr. art. 6, comma 2, lett. c bis), l.r. 2/2003) la necessità dell'indicazione specifica dell'area oggetto dell'intervento, in caso di variante urbanistica, anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa che ha statuito l'impossibilità di procedere a variazioni urbanistiche mediante accordo, se riferite ad aree diverse da quella deputata alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto di programmazione negoziata. In relazione alla "non infungibilità del ruolo" del privato, di cui alla lettera e) del comma 2, si fa riferimento a tutti i casi in cui, per l'individuazione soggetto privato, non può applicarsi la normativa statale in materia di evidenza pubblica, ad esempio perché il privato in questione è il proprietario dell'area oggetto dell'intervento per il quale viene stipulato l'accordo.

I commi da 3 a 5 contengono disposizioni procedurali ai fini della definizione dell'AdP, demandandone la disciplina di dettaglio al regolamento regionale. Il comma 6 generalizza una previsione attualmente contenuta, per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale che comportano variante agli strumenti urbanistici comunali, all'art. 92 della l.r. 12/2005, estendendola a tutte le fattispecie di AdP partecipati dalla Regione (ricorrendo, al riguardo, una competenza regionale), qualora l'accordo determini variante al PGT (resta in ogni caso impregiudicata la possibilità, in base all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, di approvare, anche da parte di enti pubblici diversi dalla Regione, Adp comportanti variante urbanistica, ma – in base alla presente proposta legislativa - solo nei casi in cui la Regione non partecipi all'accordo: cfr., ad es., Tar Molise, sez. I, 09.03.2007, n. 161; Tar E.R.-Parma, sez. I, 29.11.2007, n. 578, tenuto conto, per quest'ultimo, anche di quanto previsto dall'art. 60, comma 8, della l.r. Emilia Romagna n. 24/2017).

Il comma 3 e il comma 11 si occupano, altresì, delle forme di pubblicità dell'accordo (pubblicazione sul BURL) sia ai fini della trasparenza che ai fini dell'efficacia dell'eventuale variante urbanistica e dell'acquisizione di tutti gli atti ed i titoli necessari alla realizzazione degli interventi previsti

nell'accordo, tra i quali si menzionano, ove ne ricorrano i presupposti, quelli previsti dall'art. 34 del d.lgs. 267/2000, analogamente a quanto già previsto nel vigente articolo 6, comma 10, della l.r. 2/2003, del quale si riprende anche la disposizione di cui al comma 10, che prevede la necessaria approvazione, da parte del Consiglio regionale, delle modifiche a piani di sua competenza, affinché l'accordo di programma possa determinarne l'effetto di variante (in questo caso, a differenza di quanto previsto al comma 6 per gli AdP comportanti variante al PGT, non si usa il termine "ratifica", ma quello di "approvazione", in quanto la deliberazione del Consiglio regionale interviene prima della sottoscrizione dell'AdP).

I commi 7, 8, 9, 11 e 12 riprendono i contenuti della l.r. 2/2003 (art. 6, commi 10 bis, 11 e 11.1) per quanto concerne gli aspetti urbanistici; per maggiore chiarezza, va precisato che il riferimento alle controdeduzioni contenuto al comma 7 lascia impregiudicato il fatto che non possa esserci spazio, in sede di ratifica dell'accordo, per un intervento, da parte del consiglio comunale, che entri nel merito dell'accordo già sottoscritto dal sindaco aderente (accordo non emendabile dal consiglio comunale in sede di ratifica), secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio – Roma Sez II quater, 20.07.2017, n. 8818). Al comma 8 si rinvia al dettaglio del regolamento per la disciplina introdotta (al comma 11 dell'art. 6 della l.r. 2/2003) dalla l.r. 14/2016, nella parte in cui prevede che la verifica di compatibilità dell'accordo con il PTCP o il PTM sia resa dalla provincia o Città metropolitana al comitato per l'accordo di programma, al fine di specificare i tempi in relazione alla procedura di approvazione dell'AdP (stante la necessità che tale verifica provinciale sia coordinata e coerente con le altre procedure eventualmente necessarie, attualmente è previsto che, nel caso in cui la provincia o la Città metropolitana partecipi all'accordo e quindi lo sottoscriva, la verifica provinciale di compatibilità sia resa in segreteria tecnica, ferma restando l'espressione politica finale in consiglio provinciale sull'approvazione della proposta di accordo nel suo complesso, per la conseguente sottoscrizione dell'accordo di programma; al riguardo, si veda anche l'art. 92, comma 9, della l.r. 12/2005 per i p.i.i. che comportano variante anche al PTCP).

Il comma 13 introduce il concetto di "modifiche" all'accordo che avviano la fase di definizione dell'atto integrativo all'accordo stesso, individuando le condizioni in presenza delle quali sono considerate "sostanziali". Il carattere di sostanzialità della modifica serve per fornire un discrimine fra quelle varianti la cui approvazione è in capo direttamente al collegio di vigilanza e quelle per le quali risulta invece necessario avviare un nuovo procedimento, analogo a quello per la definizione dell'accordo originario (comma 14). L'ultimo periodo del comma 14 è volto ad alleggerire i compiti del collegio di vigilanza per quelle varianti minori, in coerenza con i disposti di cui al comma 9, art 6, della l.r. 2/2003 e al comma 12 dell'art 14, della l.r. 12/2005.

Il comma 15 riguarda quelle modifiche che, di fatto, trasformano completamente l'oggetto dell'accordo sottoscritto. In tale caso non è, pertanto, possibile ricorrere ad un "atto integrativo" all'accordo, in quanto più che di un'integrazione si tratta di una serie di nuovi interventi ed azioni che si sostituiscono per una percentuale molto elevata a quelli già previsti nell'accordo. In tali casi la norma introduce, in sostanza la possibilità di promuovere un nuovo accordo, escludendo, di fatto, la possibilità di proseguire con l'accordo già sottoscritto.

Il comma 16 sancisce le modalità e le casistiche in presenza delle quali è possibile dichiarare concluso l'accordo (traendo spunto dalla disciplina vigente, per gli Adp, ai sensi dell'art. 6, commi 11.1.1. e 11 bis, della l.r. 2/2003). Il comma 17 disciplina, in particolare, il caso in cui il collegio di vigilanza attesti l'impossibilità di dare attuazione all'accordo stesso (con gli effetti conseguenti di cui al comma 18, per i quali si veda anche l'art. 6, comma 11.1.1, secondo periodo, della l.r. 2/2003); si tratta di fattispecie che tengono conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della l.r. 2/2003 e, per quanto riguarda la formulazione contenuta ai commi 17 e 18, anche di suggerimenti pervenuti da Anci Lombardia.

Il comma 19 prevede l'informativa alla Giunta regionale della conclusione dell'accordo.

Il comma 20 rinvia ai casi delle cosiddette "crisi aziendali" per le quali si può procedere sia con lo strumento dell'AREST che con l'AdP.

Art. 8

L'accordo locale semplificato (ALS) è, di fatto, un accordo di programma la cui procedura, definita nel regolamento regionale, è semplificata, in ragione della modesta complessità degli interventi.

L'introduzione di tale strumento (come disciplinato ai primi 7 commi) risponde all'esigenza di attuare interventi di modesta entità, di carattere locale e puntuale, ma che concorrono all'attuazione di politiche regionali delineate negli strumenti di programmazione. Proprio per il carattere locale, la promozione degli accordi semplificati è di competenza dell'amministrazione locale e la Regione si riserva l'adesione e l'eventuale cofinanziamento, in relazione alla sussistenza dell'interesse regionale, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 3.

Al comma 2 si preclude la possibilità di utilizzare l'ALS, qualora sia necessaria una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso per l'opera o l'intervento si potrà procedere, ove ricorra l'interesse regionale, con AdP (ai fini della partecipazione allo stesso da parte della Regione)

La principale semplificazione introdotta dalla norma riguarda la definizione di uno schema di accordo, anch'esso con deliberazione di Giunta regionale, i cui contenuti, proposti dall'amministrazione promotrice in sede di presentazione della proposta, sono concordati con la Regione ed approvati con deliberazione di Giunta regionale direttamente in fase di adesione.

Anche in questo caso la norma si occupa di definire i contenuti minimi dell'accordo, demandando al regolamento attuativo eventuali ulteriori contenuti, in relazione alla complessità della proposta.

In analogia con quanto previsto per l'accordo di programma, anche per l'accordo semplificato è prevista una relazione finale che dà atto della conclusione dei lavori.

Qualora non avvenga la completa conclusione dei lavori o si rendano necessarie modifiche all'accordo, si demanda alle procedure previste per l'accordo di programma (commi 6 e 7).

Il comma 8 rinvia alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3 per individuare le condizioni in presenza delle quali è possibile ricorrere all'Accordo locale semplificato in luogo dell'accordo di programma, a sottolineare il carattere puntuale, locale e di modesta complessità procedurale delle opere proposte.

Art. 9

La norma è dedicata all'individuazione delle tipologie di contributi regionali all'elaborazione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale (commi da 1 a 3).

Il comma 1 riprende la disposizione attualmente in vigore nella l.r. 2/2003 (art. 6 bis). Il secondo periodo del comma 2 introduce la necessità, salvo casi particolari, di individuare le somme previste per il cofinanziamento regionale già in fase di promozione o adesione all'accordo. Ciò al fine di rendere coerente e sinergica l'azione regionale in tema di bilancio rispetto all'attuazione delle politiche declinate negli strumenti di programmazione. Per le modalità di copertura finanziaria dell'articolo 9, si rinvia alla norma finanziaria prevista all'art. 14.

Le misure disposte in applicazione del presente articolo (incluse le agevolazioni di cui al comma 3) saranno attuate, ai sensi del comma 4, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'art. 11 bis della l.r. 17/2011, ai sensi del quale le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107-109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea; la struttura organizzativa che concede le agevolazioni adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Art. 10

Le disposizioni proposte all'articolo 10 discendono, in via principale, dall'esigenza di regolare situazioni che, nella pratica, possono ingenerare incertezze applicative. Segue il dettaglio dei singoli commi.

La proposta di legge riprende e generalizza (al comma 1) la disposizione attualmente in vigore circa l'indicazione di un termine per la definizione dell'accordo di programma (art. 6, comma 2, l.r. 2/2003 per gli AdP). Ciò al fine di evitare l'eccessivo protrarsi della negoziazione.

La diffida disposta al comma 2 trae spunto da quanto previsto, per i p.i.i., dall'art. 93, comma 4, della l.r. 12/2005, articolo che configura l'adozione di un atto pubblico (quale la diffida ad adempiere), con correlato avviso di decadenza degli effetti giuridici dell'accordo (al riguardo, cfr. TAR Lombardia II sez. n. 2123 del 21.9.2018 che ha riconosciuto la legittimità della diffida ex art. 93 comma 4 L. r. n. 12/2005 quale *“atto di natura pubblicistica in quanto volto ad aprire il procedimento per la dichiarazione di inefficacia di un atto di pianificazione urbanistica di natura mista, generale ed attuativo, qual è il programma integrato di intervento disciplinato dalla legge urbanistica regionale”*).

L'introduzione della necessità di riassunzione degli atti non sottoscritti in sede di nuova legislatura regionale, prevista al comma 3 e al comma 4, deriva invece dall'esigenza di verificare che gli strumenti di programmazione negoziata avviati ma non sottoscritti entro il termine della legislatura trovino nuova coerenza con le scelte programmatiche della nuova Giunta regionale. Per quanto riguarda gli accordi promossi da altre amministrazioni, di cui al comma 4, resta in ogni caso consentito agli enti locali procedere alla sottoscrizione dell'accordo, sussistendone le condizioni e fuori dall'ambito di applicazione del presente articolato, anche qualora la Regione non abbia riassunto l'atto di adesione approvato nella precedente legislatura.

Vengono, infine, regolate (commi 5 e 6) le casistiche che comportano il venir meno degli effetti prodotti da tutte le tipologie di accordi di cui all'articolo 2, comma 1, con rinvio alla disciplina civilistica e alle conseguenti determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (comma 7).

Art. 11

La clausola valutativa prevede la redazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 1, da inviare al Consiglio regionale due volte nel corso della legislatura. Considerati i tempi necessari per l'attuazione degli accordi, la cadenza temporale indicata si giustifica con la necessità di fornire un quadro dello stato di attuazione degli accordi apprezzabile in termini qualitativi e quantitativi.

Art. 12

La legge verrà attuata con un regolamento regionale che disciplinerà nel dettaglio e specificherà le procedure per l'approvazione, il monitoraggio e l'attuazione degli accordi individuati dall'art. 2, comma 1, nonché gli organismi di controllo e monitoraggio.

Art. 13

L'art. 13 abroga la normativa regionale generale attualmente in vigore sugli strumenti di programmazione negoziata regionale e introduce le norme transitorie e finali necessarie alla prosecuzione delle normali attività amministrative fino all'approvazione dell'ultimo dei due strumenti attuativi della futura legge (deliberazione della Giunta regionale e regolamento), previsti agli articoli 3, 8 comma 8, e 12 dell'articolato, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 13, che sono di immediata applicazione.

Art. 14

L'articolo fa riferimento alle risorse finanziarie regionali complessivamente disponibili (come spese di natura corrente e spese in conto capitale: commi 1 e 2) per l'attuazione di quanto previsto all'art. 9 della presente proposta di progetto di legge, precisando che si tratta delle risorse connesse alla vigente legge regionale di spesa n. 2/2003 (destinata a essere abrogata ai sensi dell'articolo 13 del presente articolato) e che, pertanto, sono somme già autorizzate per i singoli interventi nel corso delle diverse manovre di bilancio; inoltre, anche per gli anni futuri (comma 3), possono essere rifinanziate

con legge di approvazione del bilancio nel contesto degli equilibri dei singoli esercizi finanziari. Per il dettaglio, si rinvia alla relazione tecnico finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con riferimento alle risorse finanziarie regionali complessivamente disponibili per la presente proposta di progetto di legge, si precisa che si tratta delle risorse connesse alla vigente legge regionale di spesa n. 2/2003 (destinata a essere abrogata ai sensi dell'articolo 13 del presente articolato) e che, pertanto, sono somme già autorizzate per i singoli interventi nel corso delle diverse manovre di bilancio; inoltre, anche per gli anni futuri, come stabilito al comma 3 della norma finanziaria (art. 14 del pdl), possono essere rifinanziate con legge di approvazione del bilancio nel contesto degli equilibri dei singoli esercizi finanziari.

Le risorse di natura corrente, di cui all'art. 9, comma 1, e quelle per le eventuali agevolazioni di natura corrente di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 sono quantificate in euro 364.000,00 per il 2019 e finalizzate a garantire la copertura degli oneri finanziari, a carico di Regione Lombardia, per lo sviluppo di attività di studio, ricerche e progetti di fattibilità relativi ad interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio lombardo, da realizzare attraverso gli strumenti di programmazione negoziata: tra queste, principalmente si segnala l'importo di euro 350.000,00 previsto a copertura dello studio di fattibilità dell'anello ciclabile nell'ambito dell'AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino (AQST Sebino).

La spesa regionale per investimenti, di cui all'art. 9, comma 2, è finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi quantificati di volta in volta e finanziabili nei limiti delle disponibilità delle risorse a bilancio: interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree e/o immobili dismessi, recupero e trasformazione di beni/attività in disuso; programmi di rilancio economico e sociale di ambiti territoriali di riferimento individuati con gli strumenti di cui alla presente legge; nonché interventi per il recupero e la tutela del patrimonio culturale, naturale e sociale dei territori lombardi, per il miglioramento infrastrutturale e la valorizzazione del capitale umano; interventi la cui realizzazione prevede l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata volti a favorire azioni coordinate e partecipate sul territorio.

Gli interventi di programmazione negoziata di interesse regionale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche regionali per il consolidamento ed il rilancio della competitività e dell'attrattività del sistema economico, sociale, culturale e naturale lombardo in un'ottica di crescita sostenibile e durevole, in linea con quanto disposto nel Programma Regionale di Sviluppo di Regione Lombardia e suoi successivi aggiornamenti.

Con riferimento ai cofinanziamenti regionali, come già evidenziato nella relazione illustrativa all'articolo 9 del pdl, il secondo periodo del comma 2 di tale articolo introduce la necessità, salvo casi particolari, di individuare le somme previste per il cofinanziamento regionale già in fase di promozione o adesione agli accordi, al fine di rendere coerente e sinergica l'azione regionale in tema di bilancio rispetto all'attuazione delle politiche declinate negli strumenti di programmazione negoziata.

Tra gli interventi cofinanziati da Regione Lombardia nell'ambito della programmazione negoziata e coperti dalle risorse previste sui capitoli di bilancio dedicati, sono inclusi accordi di programma, nonché altri strumenti, avviati, in corso di progettazione e di avvio a partire dal 2019 (circa 30 progetti) per i quali sono previsti circa euro 15.000.000 sul 2019; circa euro 27.000.000 sul 2020; oltre 16.000.000,00 sul 2021, nonché circa 15 interventi avviati a partire dal 2014 e in corso di realizzazione, tra i quali si segnalano a titolo esemplificativo: l'Adp per la valorizzazione del compendio Villa Reale e Parco di Monza per il quale sono stanziati complessivamente risorse pari a euro 55.000.000 sino al 2024 (euro 13.000.000 nel 2020 e euro 7.000.000,00 nel 2021); l'AdP per la

valorizzazione di Villa Mylius a Varese come sede dell'Accademia del Gusto per circa euro 3.000.000,00 sul triennio 2019-2021; l'AdP San Pellegrino Terme – Atto integrativo con circa euro 4.500.000 sul triennio 2019-2021 e l'AdP Archivi Storici del Campus-Politecnico a Lecco (circa 2.400.000 sul triennio 2019-2021). Inoltre, con le risorse stanziare sono finanziati interventi a supporto del rilancio di strutture sportive e culturali a beneficio delle comunità locali e a sostegno di piccoli Comuni; interventi per la messa in sicurezza di Caserme; lo sviluppo di strutture ospedaliere; il recupero e la messa in sicurezza di percorsi ciclopeditoni e infrastrutture locali.

Con riferimento allo strumento specifico dell'Accordo Quadro di sviluppo territoriale (AQST), iniziativa avviata nel corso del 2018, sono stanziare a titolo di contributo regionale: la somma di circa euro 4.500.000,00 per le spese di investimento per l'esercizio 2019 e quasi euro 2.800.000,00 per l'esercizio 2020 volte alla realizzazione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino - AQST Sebino; la somma di circa euro 10.000.000,00 sul triennio 2019-2021 a copertura degli investimenti per la realizzazione degli interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia – AQST 3 Valli).

All'articolo 9 comma 3, infine, sono previste forme di agevolazione da erogare in conto capitale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio e nel rispetto della normativa in materia (europea, statale e regionale).

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL “Disciplina degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale”											
(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA			(B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 38 comma 1 Dlgs118/2 011	Natura spesa CORRENT E / CONTO CAPITALE titolo 1- titolo2	MISSIONE - PROGRAMMA* CAPITOLO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	MISSIONE - PROGRAMMA* CAPITOLO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021
Sostegno agli strumenti di programazio ne negoziata (spese correnti)	art. 9 comma 1 art. 9, comma 3	no	1	18.01.104.10056 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI TECNICI E DEGLI STUDI PRELIMINARI RELATIVI AGLI INTERVENTI OGGETTO DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA"	14.000,00	14.000,00	-	18.01.104.10056 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI TECNICI E DEGLI STUDI PRELIMINARI RELATIVI AGLI INTERVENTI OGGETTO DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA"	14.000,00	14.000,00	-
		no	1	18.01.103.14180 "PROGETTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AD INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA "	350.000,00		-	18.01.103.14180 "PROGETTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AD INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA "	350.000,00		-
				TOTALE TITOLO 1	364.000,00	14.000,00	-		364.000,00	14.000,00	-
Sostegno agli strumenti di programmazio ne negoziata (spese in conto)	art. 9 commi 2 e 3		2	18.01.203.8443 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"	36.839.500,00	36.444.209,00	18.132.195,00	18.01.203.8443 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"	36.839.500,00	36.444.209,00	18.132.195,00
			2	18.01.203.13474 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI" - QUOTA DEBITO	13.252.940,00	12.540.588,00	2.000.000,00	18.01.203.13474 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI" - QUOTA DEBITO	13.252.940,00	12.540.588,00	2.000.000,00

capitale)			2	18.01.203.8444 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE"	1.599.015,00	-	-	18.01.203.8444 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE"	1.599.015,00	-	-
			2	18.01.203.11147 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE"	1.200.000,00		-	18.01.203.11147 "CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE"	1.200.000,00	-	-
				TOTALE TITOLO 2	52.891.455,00	48.984.797,00	20.132.195,00		52.891.455,00	48.984.797,00	20.132.195,00